

Strada spianata alla doppia specializzazione

Dopo cinque anni dall'intervento della Corte costituzionale, ecco anche l'assenso ufficiale del Consiglio di Stato alla doppia specializzazione per i medici. Con la **decisione n. 1909** depositata il 2 maggio dalla sesta sezione, arrivano le motivazioni dell'ordinanza cautelare n. 3365 del 2002 con la quale Palazzo Spada aveva consentito a una dottoressa specializzata in medicina interna di partecipare al corso di ammissione per il diploma di specializzazione in cardiologia, presso l'Università di Padova.

Con la sentenza n. 219/2002 della Consulta, scritta da Valerio Onida, è infatti caduto il limite indicato nel Dlgs 368/99, quarto comma dell'articolo 34, nel quale si prescriveva: «L'accesso alla formazione specialistica non è consentita ai titolari di specializzazione o diploma di formazio-

ne specifica in medicina generale». L'art. 34 comma 4 del decreto legislativo è stato ritenuto «in contrasto con gli articoli 34 e 35 della Costituzione» sull'istruzione e sul lavoro. Dopo cinque anni, nella pronuncia di merito, il Consiglio di Stato ribadisce il concetto, ritenendo «irragionevole» il divieto assoluto di accesso a un nuovo curriculum formativo e a una nuova specializzazione. Un bando che impedisca a un medico di conseguire il doppio titolo di specialista «limita il diritto di studio» e diventa un «impedimento irrevocabile al mutamento delle scelte lavorative e professionali dei medici».

Con la decisione depositata il 2 maggio, è stato respinto l'appello dell'Avvocatura di Stato in rappresentanza del Miur e dell'Università di Padova che aveva impedito

a una dottoressa in medicina e chirurgia di partecipare al test di ammissione alla scuola di specializzazione in cardiologia perché già in possesso di altro diploma di specializzazione in medicina interna. Dopo aver appreso dell'intervento della Corte costituzionale, la dottoressa era tornata alla carica, ottenendo la possibilità di cimentarsi con la doppia specializzazione. Senza l'intervento della Consulta e in mancanza di un'espressa ratifica del Consiglio di Stato sarebbe passata la tesi della Pubblica amministrazione che propugnava un'interpretazione letterale della norma dalla quale «emerge(va) la volontà da parte del Legislatore di non consentire l'accesso alla formazione specialistica ai medici già abilitati».